



COMUNE DI AGGIUS

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n°118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1) I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Nell'illustrare le entrate, sono stati considerati gli effetti della Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che, sul fronte delle entrate, prevede:

- lo sblocco di aliquote e tariffe;
- la riproposizione del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell' IMU con la Tasi sull' abitazione principale. I Comuni dovranno, tuttavia, utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali e dovranno impegnarle in toto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la possibilità di aumentare fino al 50% nel 2019 l'imposta di pubblicità, nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013/2018 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n°15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. Viene disciplinata la possibilità di rateizzare in cinque anni i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta per gli anni 2013/2018.

Si tiene conto, inoltre, delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative. Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del DL n.78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Esaminata la situazione di grave crisi che stanno attraversando le imprese, a seguito della congiuntura economica negativa che ha interessato e continua ad interessare il tessuto economico del Comune, l'amministrazione comunale ha previsto riduzioni di aliquota sui fabbricati di tipologia D (esclusi D1) e C3.

Principali norme di riferimento	Art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 249.311,79		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 225.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Si verificheranno effetti negativi sul gettito derivanti dalle disposizioni in materia di IMU contenute nella Legge n°208/2015 con particolare riguardo per: determinazione rendita catastale su imbullonati</i>		

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 763,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 100,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	100,00	100,00	100,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Si verificheranno effetti negativi sul gettito derivanti dalle disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso</i>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 233.284,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 239.903,06		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	239.911,00	239.911,00	239.911,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno con riserva di rideterminazione in seguito all'approvazione della Legge finanziaria 2020		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Nessuno		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 24.341,48		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 25.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del D.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 4.142,01		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 4.200,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del D.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 311,56		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 500,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	500,00	500,00	500,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondo di solidarietà comunale

La previsione riporta l'importo attribuito dal Ministero dell'Interno in sede di assegnazione definitiva per l'anno 2019, pari a € 184.598,91.

1.1. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato; per il personale è stata prevista una spesa presunta per l'erogazione degli incrementi stipendiali derivanti dal futuro C.C.N.L.;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	95%	100	100
	Non sperimentatori							
RENDICONTO*	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, *salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018*, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

L'ente si è avvalso di tale facoltà, applicando le seguenti percentuali di accantonamento:

2020	2021	2022
95%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al Responsabile del Servizio Finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE
102020	Tassa rifiuti
301040	Proventi acquedotto
301041	Proventi fognatura
301042	Proventi depurazione

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il **metodo A**: media semplice.

Il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate è contenuto nello specifico allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022.

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza è stato previsto per l'importo di € 23.095,65, nella misura dello 0,506% delle spese correnti per l'anno 2020; è stato previsto per l'importo di € 60.073,09 nella misura dello 1,112% per l'anno 2021 e per l'importo di € 63.421,47 nella misura dello 1,275% per l'anno 2022; il 50% dovrà essere, comunque, riservato a spese indifferibili ed urgenti.

Per l'anno 2020 è stato, inoltre, stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 70.000,00, pari al 14,42% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n°267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione 2020/2022 sono stati previsti **accantonamenti per passività potenziali** per indennità di fine mandato del Sindaco nell'importo di € 850,00 per l'anno 2020, per sei mesi in quanto il Sindaco attualmente in carica ha rinunciato all'indennità, ma nel 2020 si svolgeranno le elezioni comunali; sono previsti invece € 1.447,00 negli anni 2021 e 2022.

2) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°13 in data 19/04/2019, ed ammonta ad € 1.190.640,23. Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2019 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a € 1.793.893,13, come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal DM MEF 01/08/2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- viene inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto) ;
- viene inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- viene inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati dal bilancio 2021-2023, resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

3) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nel triennio 2020-2022 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Programma triennale OO.PP	451.336,08	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	461.336,08	10.000,00	10.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PRECEDENTI			
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	461.336,08	10.000,00	10.000,00
di cui			
<i>Titolo 2.04.06</i>	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Alienazioni			
Contributi da altre A.P.	351.336,08	0,00	0,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre entrate Titolo IV e V			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate ad investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento Investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	361.336,08	10.000,00	10.000,00
MUTUI TIT. VI	100.000,00		
TOTALE	461.336,08	10.000,00	10.000,00

4) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5) GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Al 1° gennaio 2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE	SITO WEB
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA		Vedi allegato
ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA	0,13%	Vedi allegato
ABBANO S.P.A.	0,01%	Vedi allegato

7) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

1) Il Responsabile del Servizio Finanziario, relativamente al Servizio Idrico Integrato, premesso che:

- con Legge Regionale 17 ottobre 1997, n°29, la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della L. 1° maggio 1994, N°36, cosiddetta “*Legge Galli*”, ha istituito il Servizio Idrico Integrato, ha previsto che il territorio regionale sia delimitato in un unico ambito territoriale ottimale (ATO) e ha stabilito che i confini territoriali di tale ambito siano quelli della Regione Sardegna con un unico gestore e un'unica tariffa. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale hanno il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine i Comuni e le Province della Sardegna, in data 25 settembre 2003 hanno costituito un consorzio obbligatorio, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d' Ambito con il compito di attuare la riforma e di regolare il nuovo sistema organizzativo delle diverse attività del ciclo delle acque;
- con l'affidamento “in house” del Servizio idrico integrato ad un unico gestore ABBANO S.p.A., società a totale capitale pubblico locale, i cui soci sono tutti i Comuni della Sardegna, è stato avviato il processo di integrazione e riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche tutte le gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico che ne subentra nell'attività svolta e nei contratti di fornitura ai clienti;

- il gestore unico ancora non ha acquisito il servizio idrico integrato di questo Comune che ancora provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, alla distribuzione, fatturazione, raccolta e depurazione delle acque, con costi elevati e in assenza di personale preposto;
- con **determinazioni 4/2015 e 5/2015**, sono state definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, **termini e sanzioni** per i Comuni che, gestendo autonomamente il Servizio, non ottemperano agli **obblighi normativi** imposti dalla suddetta autorità;

invita nuovamente l'amministrazione comunale a regolarizzare immediatamente la propria posizione nei confronti di ABBANO S.p.a., onde evitare le conseguenze previste dalla legge.

2) Il Responsabile del Servizio Finanziario mette in evidenza la necessità che l'amministrazione ponga in essere ogni qualsivoglia strumento atto a reperire i fondi necessari a far fronte al debito fuori bilancio in corso di formazione, derivante dalla vertenza Pisano/Comune di Aggius, relativa all'acquisizione di aree per la realizzazione di un Piano di zona 167, dell'importo presunto di € 1.055.205,19, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. In attesa della pronuncia in merito della Corte di Cassazione, invita nuovamente l'amministrazione comunale a destinare ogni risorsa disponibile a copertura precauzionale del predetto debito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Tiveddu Paola